

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 7.09.2021, SOCIETA' CORRENTISTA affermava di aver sottoscritto con BANCA il contratto di conto corrente n. xxxx/xx, di aver formalizzato richiesta di rilascio di copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB, di aver ricevuto parte della documentazione contrattuale il 19.03.2021, e gli estratti conto dell'ultimo decennio in data 26.03.2021, che la banca aveva affermato di non essere in possesso di documentazione anteriore all'anno 2011 e aveva sottaciuto la presenza di altri conti correnti, che dall'esame degli estratti conto consegnati risultava che BANCA aveva illegittimamente capitalizzato interessi passivi, modificato le condizioni del rapporto senza autorizzazione, applicato commissioni non dovute e valute non pattuite. In ragione di ciò, e al fine di esaminare le anomalie riscontrate, l'attrice chiedeva, in qualità di mandante, che la Banca provvedesse al rendiconto completo del rapporto di conto corrente n. xxx/20 e dei rapporti ad esso collegati, nonché degli altri conti accesi dall'attrice presso BANCA.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, l'inammissibilità per genericità dell'avversa pretesa, la prescrizione del diritto alla rendicontazione, la carenza di interesse alla proposizione della domanda di rendiconto, l'inammissibilità della richiesta, avendo la Banca già consegnato la documentazione in conformità al dettato dell'art. 119 TUB, la decadenza dalla proposizione della domanda, essendo decorso il termine per la contestazione del conto finale attesa l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente, l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria.

Concesso alla prima udienza termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.

Sull'eccezione di improcedibilità della domanda.

BANCA, che ha inizialmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, dopo che la procedura è stata esperita nel corso del giudizio ha limitato l'eccezione ai conti correnti diversi dal n. xxx/xx, sul presupposto che la domanda di mediazione abbia riguardato solo quest'ultimo.

L'eccezione è fondata.

Si legge nella domanda di mediazione prodotta da parte attrice sotto il titolo "Descrizione della controversia e ragioni della pretesa" quanto segue: "SOCIETA' CORRENTISTA ha intrapreso il summenzionato giudizio dinanzi il tribunale di Genova per ottenere il rendimento del conto ex art. 263 c.p.c. completo della tenuta gestione ed annotazione del rapporto di conto corrente numero xxx/xx acceso dall'istante presso BANCA".

Appare chiaro che l'oggetto della domanda di mediazione sia limitato al conto corrente indicato, identificato tramite tipologia contrattuale e numero identificativo.

Né appare attinente al caso di specie quanto statuito dalla giurisprudenza citata dall'attrice in conclusionale (v. pag. 2) secondo la quale l'obbligo di indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa nella domanda di mediazione riguarda il nucleo più significativo o rilevante della controversia e non le ulteriori domande.

Nel presente giudizio, infatti, è stata proposta un'unica domanda, quella di rendiconto, e l'oggetto di questa è ricavabile attraverso la precisa ed esplicita indicazione del tipo e numero di conto, senza ambiguità e spazi interpretativi.

La domanda di rendiconto risulta dunque procedibile solo per quanto attiene al conto corrente n. xxx/xx.

Si consideri, ad abundantiam, che la genericità della domanda in relazione agli "altri conti correnti" e ai "conti tecnici" collegati al conto corrente n. xxx/xx la renderebbe comunque inammissibile in parte qua. Il "diritto al rendiconto" sussiste, inoltre, solo per i rapporti della cui esistenza la parte istante abbia fornito prova, ma nel caso di specie la prova dell'esistenza di altri conti correnti o di conti tecnici collegati al conto corrente n. xxx/xx non è stata fornita.

Sulla domanda di rendiconto relativa al conto corrente n. xxx/xx.

Occorre innanzitutto verificare cosa debba intendersi per "diritto al rendiconto", in quale norma esso trovi fondamento e quale ne sia la portata e l'estensione.

La norma di riferimento è l'art. 119 TUB -norma speciale rispetto all'art. 1832 c.c.- la quale, ai commi 2 e seguenti, statuisce quanto segue: "(...) 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Con sentenza n. 1584/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente "(...) con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l'estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione) (...)".

L'obbligo di rendere il conto si esaurisce dunque nell'invio degli estratti conto periodici.

Dal momento che parte attrice, lamentando la mancanza di invio periodico, ha proposto istanza di acquisizione degli estratti conto ex art. 119 TUB, che questa richiesta è stata soddisfatta dalla banca già prima della proposizione della domanda giudiziale, poiché il 26.3.2021 SOCIETA' CORRENTISTA ha dichiarato di aver ricevuto tutti gli estratti conto dal 2011 in poi, ne consegue che il diritto al rendiconto sia già stato soddisfatto stragiudizialmente, e che nulla possa più richiedere l'attrice nella presente sede.

Peraltro, la verifica di eventuali addebiti illegittimi per commissioni, interessi e spese, cui il rendiconto è funzionale, ben può essere effettuata dalla società attrice attraverso l'esame degli estratti conto dei quali ha già ottenuto l'invio.

L'attrice reclama tuttavia il diritto ad ottenere gli estratti conto anche per il decennio anteriore alla proposizione dell'istanza, ritenendo che l'art. 119 TUB sancisca il diritto al rendiconto dall'inizio del rapporto.

Afferma infatti la SOCIETA' CORRENTISTA quanto segue (pagg. 5 e 6 comparsa conclusionale attrice): "(...) l'eccezione di controparte non troverebbe fondamento neppure se nel caso di specie trovassero applicazione i principi previsti dall'art. 119 TUB si evince chiaramente che i commi I e II fanno riferimento alla richiesta di documentazione "sintetica" mentre il comma IV alla richiesta di documentazione inerente alle singole operazioni, quindi definibile "analitica". Da tale netta distinzione, derivano differenti regimi, tanto temporali quanto economici, a seconda che si richiedano documenti sintetici o analitici relativi alle singole operazioni:

a. i documenti del primo tipo sintetizzano le operazioni compiute in un determinato periodo (solitamente il trimestre) ed hanno lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Per i rapporti in conto corrente, il secondo comma della norma TUB citata prevede espressamente che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto. Per tale tipologia di documenti la banca ha un obbligo di conservazione dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura (cfr. ex multis, Trib. Napoli, sent. 31 gennaio 2019, Trib. Isernia ord. 2 dicembre 2020)1;

b. i documenti riguardanti le singole operazioni (es. copie dei bonifici, degli assegni, dei versamenti etc.) rispetto ai quali le Istruzioni della Banca d'Italia hanno fissato un limite temporale decennale – a partire dal compimento della singola operazione – per la conservazione della documentazione, prevedendo, in tal caso, anche un costo per l'attività richiesta.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Se è vero che esiste un minoritario orientamento di merito che riferisce tale limite temporale solo alla documentazione relativa alle singole operazioni, la giurisprudenza di legittimità e l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, con orientamento condiviso dalla decidente, depongono per l'esistenza di pari limite anche per il diritto alla consegna degli estratti conto.

Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte, sentenza n. 24641/2021, la quale ha statuito: "Il quarto comma dell'articolo 119 stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la norma non contiene un riferimento espresso all'estratto conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc'anzi detto: anzi, laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)".

Il diritto alla consegna degli estratti conto deve dunque intendersi limitato, ai sensi dell'art. 119 TUB, al decennio anteriore alla proposizione dell'istanza avanzata in giudizio.

Dal momento che parte attrice lamenta che BANCA abbia omissis di consegnarle stragiudizialmente gli estratti conto anteriori all'anno 2011, ammette di aver ricevuto tutti quelli relativi al periodo da gennaio 2011 in poi. Ne consegue che il diritto al rendiconto è stato integralmente soddisfatto, poiché la domanda giudiziale risale al 7.9.2021 (data di notifica della citazione) e dunque SOCIETA' CORRENTISTA ha già ottenuto tutti gli estratti conto dell'ultimo decennio, calcolato a ritroso dalla data della domanda giudiziale.

In conclusione, va dichiarata improcedibile la domanda di rendiconto relativa ai conti tecnici collegati al conto corrente n. xxx/xx e agli ulteriori conti correnti accessi da SOCIETA' CORRENTISTA presso BANCA e va respinta la domanda di rendiconto relativa al conto corrente n. xxx/xx.

Le ulteriori eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate da BANCA non vanno esaminate in quanto assorbite dalla precedente statuizione di rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa l'esigua attività processuale svolta e la non rilevante complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara improcedibile la domanda di rendiconto relativa ai conti tecnici collegati al conto corrente n. xxx/xx e agli ulteriori conti correnti accessi da SOCIETA' CORRENTISTA presso BANCA.

Respinge la domanda di rendiconto relativa al conto corrente n. xxx/xx.

Condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.

Genova, 7 novembre 2022

Il Giudice

dott. Chiara Russo